

Flussi informativi banca-Confidi

Protocollo d'intesa

Tra

Associazione Bancaria Italiana, di seguito “**ABI**” - con sede legale in Roma in Piazza del Gesù n. 49, codice fiscale n. 02088180589 - rappresentata dal Direttore Generale, Giovanni Sabatini;

Assoconfidi - con sede legale in Roma in Via Gian Domenico Romagnosi 1/b, codice fiscale n. 97440840581 - rappresentata dal Presidente, Fabio Petri;

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

PREMESSO CHE

1. l'art. 13 comma 32 del decreto-legge n. 269/2003 ha previsto l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario (TUB) per i Confidi che superano un determinato volume di attività finanziaria. Tale elenco, a partire dal 13 maggio 2012, in attuazione del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, è stato modificato nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB (ai fini del presente Protocollo, i Confidi ivi iscritti sono denominati “Confidi 107”);
2. l'elenco di cui agli artt. 106 e 155, comma 4, del TUB, nel quale sono iscritti i Confidi non vigilati, a partire dal 21 agosto 2012, in attuazione del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, è stato trasformato nell'elenco previsto dall'art. 112 del TUB (ai fini del presente Protocollo, i Confidi ivi iscritti sono denominati “Confidi 106”);
3. i Confidi 107 sono sottoposti a specifici obblighi segnaletici nei confronti della Banca d'Italia;
4. ai fini di un corretto adempimento dei propri obblighi da parte dei Confidi 107, con riferimento sia alle segnalazioni di vigilanza che a quelle in Centrale dei rischi, è necessario lo scambio di un flusso informativo costante con le banche convenzionate in relazione alle posizioni creditizie coperte dalla garanzia;
5. tutti i Confidi hanno necessità di avere adeguate e tempestive informazioni e quindi un flusso informativo fornito dalle banche rispondente anche alle esigenze gestionali dei Confidi stessi;
6. nel corso del 2012 la Banca d'Italia, con proprie comunicazioni formali ha sollecitato le Parti (rif. lettera all'ABI del 19/06/12 e lettera ad Assoconfidi del 20/08/12) a definire iniziative “di sistema” per la standardizzazione dei flussi informativi tra banche e Confidi che consentano, in particolare, a questi ultimi di quantificare accuratamente l'esposizione al rischio di credito e le connesse ricadute patrimoniali, nonché di adempiere correttamente ai propri obblighi segnaletici nei confronti dell'Autorità di Vigilanza;

7. con comunicazione dell'8 maggio 2013, la Banca d'Italia ha richiamato anche l'attenzione dei singoli Confidi 107 sulla necessità di monitorare correttamente i propri profili di rischio sulla base delle informazioni trasmesse dalle diverse banche convenzionate;
8. con comunicazione n. 90 del 27 settembre 2013 Assoconfidi, d'intesa con ABI, ha inviato alla Banca d'Italia un documento di analisi funzionale del progetto e il relativo cronoprogramma, impegnandosi alla sua realizzazione nei tempi previsti.
9. con comunicazione del 4 novembre 2013, la Banca d'Italia ha preso atto del progetto avviato dalle Parti in tema di flussi informativi che andrà a regime entro il 30 giugno 2014, ribadendo comunque la necessità che, a partire dalle segnalazioni di vigilanza del 31 dicembre 2013, tutti i Confidi siano in grado, sulla base delle informazioni tempo per tempo disponibili, di rappresentare correttamente il rischio insito nelle proprie posizioni.

TRA LE PARTI È STIPULATO IL SEGUENTE PROTOCOLLO

1. Obiettivi

- 1.1. La finalità del presente Protocollo è quella di prevedere nel continuo lo scambio di flussi informativi certificati, aventi caratteristiche di certezza e completezza, tra le banche e i Confidi 107, secondo modalità e tempistiche standard di trasmissione [come definito all'interno del "Documento Funzionale" \(File: Allegato 2\) e con le informazioni contenute nel "Tracciato analitico dei flussi" \(File: Allegato 1\)](#), che consentano a questi ultimi di quantificare adeguatamente e tempestivamente la propria esposizione al rischio di credito, anche a fini gestionali, ed effettuare correttamente le relative segnalazioni di vigilanza e alla Centrale dei Rischi.

2. Set delle informazioni oggetto di trasferimento

- 2.1 Il set delle informazioni necessario ai Confidi 107 per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo precedente, comprensivo delle relative specifiche tecniche, è individuato nel tracciato record contenuto nel documento che si riporta in allegato (cfr. Allegato 1).
- 2.2 Le banche che aderiscono al presente Protocollo (di seguito, "banche aderenti") si impegnano a far riferimento al tracciato record allegato per l'invio, ai Confidi 107 che ne faranno richiesta, delle informazioni relative alle posizioni creditizie da essi garantite.
- 2.3 Le banche aderenti potranno valutare l'opportunità di mettere a disposizione, su richiesta, tutto o parte del tracciato record di cui al punto 2.1, anche ai Confidi 106.

3. Periodicità del trasferimento delle informazioni

Le banche aderenti trasferiscono ai Confidi, attraverso il "centro di raccolta" di cui al successivo paragrafo 4.3, le informazioni previste dal tracciato record con cadenza mensile entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Tale flusso informativo non conterrà eventuali rettifiche effettuate dalle banche successivamente all'invio alla Banca d'Italia della segnalazione relativa al mese di riferimento.

4. Modalità tecnica di trasmissione e ricezione delle informazioni

- 4.1 Le banche aderenti definiscono un estrattore dati che per tutti i rapporti garantiti da un Confidi predispone un flusso dagli archivi utilizzati per le segnalazioni di vigilanza o da altri archivi gestionali.
- 4.2 Le stesse provvedono a codificare le informazioni estratte nel formato XBRL secondo la tassonomia sviluppata e mantenuta da "Xbrl Italia", effettuando il relativo controllo alla fonte prima che le stesse siano inviate ai Confidi destinatari. Le Parti provvederanno, entro il 31 gennaio 2014, a dare comunicazione e informazione in merito alla menzionata tassonomia, che diventerà parte integrante del presente Protocollo.
- 4.3 Le banche aderenti provvedono ad inviare un file transfert dati, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 crittografate, ad un "centro di raccolta" unico per tutti i Confidi, individuato da parte di Assoconfidi e gestito da una società specializzata, secondo le specifiche concordate tra ABI e Assoconfidi e pubblicate sui siti internet di ABI, Assoconfidi e XBRL Italia.
- 4.4 I Confidi definiscono specifiche procedure per verificare e gestire i diverse flussi di istanze e definiscono un processo per la gestione delle eccezioni e delle anomalie.

5. Modifica delle convenzioni tra banche e Confidi

- 5.1. I Confidi 107 che intendono avvalersi delle modalità operative previste dal presente Protocollo presentano formale richiesta ad una o più banche aderenti, procedendo d'intesa con queste ultime, laddove ritenuto necessario, all'eventuale modifica delle convenzioni in essere che regolano i relativi rapporti di garanzia ovvero alla stipula di eventuale accordo integrativo.
- 5.2. Le convenzioni recepiscono le modalità e le tempistiche di trasmissione del tracciato record così come definite nel presente Protocollo d'Intesa, nonché eventuali variazioni rispetto al modello riportato nell'Allegato 1.
- 5.3. Nel rispetto dell'autonomia negoziale di banche e Confidi, le convenzioni possono tra l'altro prevedere la ripartizione dei costi necessari all'implementazione dell'operatività disciplinata dal presente Protocollo e da eventuali sue integrazioni. In ogni caso, qualora non diversamente disposto, i costi di implementazione, o di successiva integrazione, saranno sostenuti da ciascuno dei contraenti per la parte di propria competenza.

6. Ulteriori impegni delle Parti

- 6.1 Le Parti si impegnano a:
 - valutare ed eventualmente a definire e regolamentare, in un successivo accordo, le informazioni che i Confidi potrebbero inviare alle banche come "flusso di ritorno", con l'obiettivo di favorire una complessiva migliore gestione dei rapporti di finanziamento e garanzia;

- dare la massima diffusione al Protocollo anche attraverso la pubblicazione sui siti internet di ABI o delle Associazioni dei Confidi rappresentate da Assoconfidi e la presentazione nell'ambito di convegni e seminari;
 - monitorare l'andamento dell'iniziativa, confrontandosi nell'ambito di appositi incontri periodici, estesi laddove opportuno alla partecipazione dei rappresentanti della Banca d'Italia;
 - promuovere l'integrazione da parte delle banche aderenti del tracciato record riportato nell'Allegato 1 con ulteriori informazioni, anche in considerazione dei dati che le stesse già trasferiscono ai Confidi convenzionati, al fine di consentire a questi ultimi una più corretta e completa gestione del rischio di credito;
 - verificare periodicamente la rispondenza dei contenuti dell'Allegato 1 all'obiettivo di consentire ai confidi 107 una corretta classificazione, valutazione e segnalazione delle posizioni di rischio all'Autorità di Vigilanza, anche in relazione alle possibili evoluzioni normativo-regolamentari, procedendo eventualmente alla sua integrazione o modifica;
 - valutare la necessità di definire uno specifico *addendum* al presente Protocollo al fine di favorire l'applicazione del presente Protocollo anche ai Confidi 106 in modo da ampliare il numero dei Confidi 106 in grado di ottenere dalle banche convenzionate le informazioni necessarie ad una corretta gestione delle proprie posizioni di rischio, anche in relazione ad eventuali modifiche normativo-regolamentari che impongano a questi ultimi specifici obblighi di vigilanza.
- 6.2 Assoconfidi si impegna a diffondere il Protocollo tra i Confidi affinché questi ultimi avviino i processi di modifica delle convenzioni in essere con le banche in applicazione di quanto previsto dal presente Protocollo.
- 6.3 L'ABI si impegna a promuovere l'adesione delle banche al presente Protocollo d'intesa e a pubblicare sul proprio sito l'elenco di quelle aderenti.

7. Modalità di adesione al Protocollo

- 7.1. Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all'ABI mediante l'apposito modulo allegato (cfr. Allegato 2).

8. Decorrenza e durata

- 9.1. La decorrenza del presente protocollo è quella della data della sua sottoscrizione.

Roma, 18 dicembre 2013

Associazione Bancaria Italiana

Assoconfidi

Integrato in data

Associazione Bancaria Italiana

Assoconfidi
